

Unione Terre di Castelli
Il Revisore unico dei conti

Verbale n. 11 del 14.05.2025

Oggetto: parere sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto "Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett a) del D.Lgs. 267/2000 (Sentenza 321/2025). Applicazione quota di avanzo di amministrazione accantonato".

Oggi 14 maggio 2025, il sottoscritto Revisore dei Conti dell'Unione Terre di Castelli, ricevuta tramite posta elettronica la documentazione, esamina la proposta di deliberazione avente ad oggetto "*Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett a) del D.Lgs. 267/2000 (Sentenza 321/2025). Applicazione quota di avanzo di amministrazione accantonato*", che sarà posta all'esame del Consiglio dell'Unione, al fine di rilasciare il parere di competenza ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b), n 6, del D.lgs. n. 267/2000 oltre che rilasciare il parere ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b), n 2, del D.lgs. n. 267/2000 per quanto riguarda l'applicazione di quota di avanzo di amministrazione;

Visti

- l'art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 267/2000 secondo cui «*Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; (omissis)*»;
- l'art. 239, comma 1, lett. a) e b), n. 2 e 6 del D.lgs. n. 267/2000 secondo cui «*L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento; b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: (omissis) 2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio (omissis) 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni*»;

Considerata

la deliberazione n° 27/SEZAUT/2019/QMIG della Sezione delle Autonomie secondo la quale «*Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'ente della relativa deliberazione di riconoscimento*»;

Premesso

- che l'Ente è parte in n. 1 controversia, assieme al Comune di Vignola, innanzi il Tribunale di Modena;

- che il Giudice adito ha condannato l'Ente ed il Comune di Vignola, in solido fra di loro, a corrispondere alla controparte la somma di euro 50.000,00, con interessi legali decorrenti dal 09.09.2022 e fino alla data del saldo, ed a rimborsare le spese processuali quantificate in complessivi euro 7.000,00 oltre ad accessori;

esaminati

- la documentazione trasmessa dall'Ente ed in particolare la sentenza in esame e la relazione del Dirigente competente;
- gli ulteriori approfondimenti effettuati ed in particolare la conferma che il Comune di Vignola intende accollarsi la corresponsione della somma corrispondente al 50 per cento delle somme dovute sulla base della Sentenza in esame;

Dato atto

- che la sentenza è dotata di esecutività;
- che la fattispecie rientra – consequenzialmente – nella previsione di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 267/2000 trattandosi di provvedimento giurisdizionale esecutivo;

Considerato

- che la proposta di delibera di Consiglio dell'Unione individua la copertura finanziaria del debito fuori bilancio per l'anno 2025 pari ad euro 32.285,85 mediante applicazione di una quota di avanzo accantonato per fondo contenziosi integrando così l'apposito capito di bilancio:

Stanziamento	IMPORTO
Capitolo 10903 "Spese per risarcimenti danni da contenzioso" Missione 12, Programma 7, Macro aggregato 10, esercizio 2025	€ 32.285,85

Tenuto conto

dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Dirigente della Struttura Affari Generali e dal Dirigente della Struttura Finanze;

Invitato l'Ente

a trasmettere la presente deliberazione alla Procura Regionale della Corte dei conti ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289 per lo svolgimento del controllo previsto dalla normativa di riferimento;

esprime

- parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio sulla base di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lett. a);

- parere favorevole all'applicazione di una quota di euro 32.285,85 di avanzo accantonato per fondo contenziosi integrando così l'apposito capitolo di bilancio al fine di finanziare il suddetto debito fuori bilancio.

Reggio Emilia, 14 maggio 2025

Il Revisore dei Conti

